

Allegato n. 2 all'Ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022

BANDO

“Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità”

Misura B2.3 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) *“Soggetti attuatori”*: ognuna per quanto di propria competenza, la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come definita dall'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, dal decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dalle proprie ordinanze di organizzazione, e la Struttura Tecnica di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all'art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
 - b) *“Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016”*: comuni presenti nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato e negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016;
 - c) *“PNRR”*: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
 - d) *“PNC”*: il Piano nazionale per gli investimenti complementari al *PNRR*, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del *PNRR*;
 - e) *“PNC Sisma”*: Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
 - f) *“Quadro temporaneo Covid”*: il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni e integrazioni;

- g) *“Quadro temporaneo Ucraina”*: il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” di cui alla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C(2022) 1890 *final*;
- h) *“regolamento de minimis” o “de minimis”*: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *«de minimis»*;
- i) *“regolamento GBER”*: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- j) *“DPR 5 febbraio 2018”*: Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)”
- k) *“regolamento 1060/2021”*: il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- l) *DSAN*”: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
- m) *“Soggetto gestore”*: l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito Unioncamere), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio, 21;
- n) *“Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016”*: così come definiti ai sensi dell’art. 3 bis del DL 123 del 2016
- o) *Piccola e media impresa- PMI*: L’impresa piccola o media rispondente ai requisiti di cui allegato 1 del Regolamento GBER
- p) *“beneficiario”*: l’impresa che riceve l’aiuto (Art.2, punto 9, Reg. 060/2021);
- q) *“impresa innovativa”*: l’impresa definita dall’art. 2, punto 80 GBER e cioè una piccola impresa:
 - a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o
 - b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell’esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.

Articolo 2

Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Il presente bando è dedicato sostenere la nascita, il consolidamento e la crescita di imprese sociali, cooperative di comunità ed enti del terzo settore, operanti per il perseguimento di finalità di utilità sociale e di interesse generale nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente bando disciplina:
 - a) al Capo II, i programmi di investimento volti al sostegno delle piccole imprese in fase di avviamento;
 - b) al Capo III, i programmi di investimento volti al sostegno del consolidamento e dello sviluppo delle PMI;
3. La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni previste dal presente bando è complessivamente pari, al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore, a € 40 milioni, a valere sulle risorse del *PNC Sisma*. La misura B 2.3, oggetto del presente bando, rientra all'interno della Sub Misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione" per la quale, come indicato nelle premesse della presente ordinanza, è prevista la seguente ripartizione finanziaria delle risorse assegnate: 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009 e 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in Comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016.
4. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o lo sviluppo di attività esistenti esclusivamente da parte di soggetti riconducibili alla definizione di micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del Regolamento GBER.
5. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative imprenditoriali che prevedono programmi di investimento che perseguono finalità di utilità sociale e di interesse generale nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato 1, in grado di perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: **realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali ovvero sviluppo e consolidamento di iniziative imprenditoriali esistenti**.
6. Tutti i progetti di investimento devono contribuire ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani. Devono, inoltre, rispettare il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "*Do no significant harm*").

Articolo 3 **Soggetto gestore**

1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza, il *Commissario straordinario* si avvale di Unioncamere, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Articolo 4 **Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le imprese sociali, le cooperative di comunità e gli enti del terzo settore aventi caratteristiche di micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa nelle aree colpite dal sisma 2009 e 2016. In particolare:
 - a) Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 di seguito CTS) ivi incluse: le organizzazioni di volontariato (ODV); le associazioni di promozione sociale (APS); gli enti filantropici; le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; le reti associative; le associazioni riconosciute e non riconosciute; le fondazioni e gli altri enti di carattere privato che svolgono una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; le cooperative di comunità comunque denominate.
 - b) Le start-up innovative a vocazione sociale costituite anche in forma cooperativa ai sensi dell'art. 25, comma 4 del Decreto-Legge 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;

- c) Gli enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
 - d) Gli enti iscritti ai registri ADV/APS che possono operare in via transitoria, anche sotto forma di reti associative, ai sensi degli articoli 31, comma 12 e 32 comma 1 d.m. 106/2020;
 - e) Agenzie per il lavoro e enti formativi (orientamento e accompagnamento) autorizzati/accreditati, rispetto ai servizi di loro competenza ed attribuzione;
 - f) Imprese sociali che svolgono attività agricole finalizzate all'inclusione sociale (es. fattorie sociali);
 - g) Enti religiosi civilmente riconosciuti, conformi alle previsioni organizzative previste dall'art.4, comma 3 del CTS;
 - h) Enti iscritti all'Albo del servizio civile universale.
2. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente iscritti e attivi nei Registri, nazionali o regionali, di relativa pertinenza;
 - b) le nuove imprese, di cui al successivo Titolo II, costituite nell'anno fiscale corrente, così come altri soggetti di recente costituzione, possono dimostrare l'iscrizione nei relativi registri di pertinenza al momento della concessione del finanziamento;
 - c) avere una sede operativa nelle aree dei *Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016* ovvero impegnarsi a costituire una sede operativa in tali aree prima dell'eventuale concessione del finanziamento;
 - d) le imprese già costituite devono disporre e presentare almeno gli ultimi tre bilanci approvati e depositati ovvero, ove non disponibile approvato/depositato l'ultimo bilancio, tale bilancio certificato da un dottore commercialista iscritto nel relativo albo; le imprese non tenute a redigere/ depositare il bilancio, le associazioni o gli altri soggetti ricompresi nel comma 1, devono presentare documenti contabili analoghi/assimilabili ai bilanci, certificati da un dottore commercialista o da un revisore dei conti, iscritti nei relativi albi;
 - e) non essere in uno stato di difficoltà, secondo quanto stabilito dal *Regolamento GBER Art. 2 punto 18 delle definizioni*. Tale stato, in caso di situazioni in cui non fosse possibile attingere a bilanci depositati, può essere certificato da dottore commercialista o revisore dei conti iscritto nel relativo albo;
 - f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
 - g) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - h) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
 - i) essere già costituiti alla data di presentazione della domanda;
 - j) i soggetti richiedenti che intendono usufruire degli aiuti previsti dal Quadro temporaneo Ucraina devono, altresì, attestare di aver subito le conseguenze della crisi in termini di aumento dei costi energetici e/o difficoltà di approvvigionamento e/o aumento del costo delle materie prime e/o riduzione delle vendite e/o di altro tipo di conseguenza;
 - k) impegnarsi a contribuire ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani e a rispettare il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm").

3. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando le imprese:
 - a) i cui legali rappresentanti e/o amministratori e/o direttori tecnici siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
 - b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e l'assenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 devono essere attestati mediante DSAN alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
5. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza individuale.

CAPO II

SOSTEGNO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO

Articolo 5

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo devono prevedere o la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o lo sviluppo di attività in fase di avviamento da parte di soggetti di cui al comma 1 dell'art.4, iscritti nei relativi registri da non oltre 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda, che, inoltre, ai sensi dell'art.22 GBER, nel caso di imprese, non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa, non abbiano ancora distribuito utili, non siano state costituite a seguito di fusione.
2. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative imprenditoriali che prevedono programmi di investimento, da realizzare nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato 1, nei seguenti settori e attività:
 - a. offerta di servizi alla comunità ed alla persona, con particolare attenzione ai servizi di prossimità per l'infanzia, per le persone con fragilità e per gli anziani, incluse alcune tipologie di servizi di natura socio-sanitaria destinati a favorire la residenzialità nei contesti con una alta percentuale di popolazione anziana e più a rischio di spopolamento, servizi di affiancamento e di inclusione sociale di persone vulnerabili e disabili, nonché i servizi di trasporto a chiamata per l'utenza fragile e il co-housing social anche attraverso la strutturazione di servizi a carattere di welfare comunitario;
 - b. attivazione di servizi per l'orientamento, l'occupabilità e l'inserimento lavorativo di donne e giovani Neet, delle persone fragili e/o con background migratorio, dei disoccupati e delle altre fasce deboli del mercato del lavoro, nonché di servizi volti a facilitare la conciliazione vita-lavoro;
 - c. offerta di servizi di manutenzione, salvaguardia, recupero e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali nonché di servizi sportivi e aggregativi, anche attraverso l'utilizzo di piccoli impianti sportivi e di aggregazione sociale esistenti di proprietà pubblica;

- d. creazione/allestimento di spazi per lo smart/coworking, nonché per la promozione di iniziative di contrasto alla povertà educativa;
- e. recupero e valorizzazione civica e socio-imprenditoriale di beni pubblici e/o di strutture/spazi dismessi anche attraverso lo strumento della gestione condivisa di beni comuni;
- f. avvio/consolidamento di attività economiche “social impact” o ad alto valore aggiunto ambientale e sociale, con particolare riferimento a quelle in grado di inserire al lavoro giovani, donne e persone svantaggiate, i disabili e le fasce deboli della popolazione, quali ad esempio quelle gestite da cooperative sociali di B;
- g. Servizi e attività complementari e/o integrati con le iniziative finanziabili nell’ambito della misura B2.2 PNC Sisma.

3. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di cui al comma 1, devono:

- essere realizzati dai soggetti di cui all’articolo 4, nell’ambito di una o più delle proprie sedi operative ubicate nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016;
- prevedere spese ammissibili non inferiori a 100.000,00 euro e fino ad un massimo di 500.000 euro;
- avere un tempo di realizzazione non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il *Soggetto gestore* può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 mesi;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.

Articolo 6

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali ammissibili, con esclusione delle Imprese sociali che svolgono attività agricole finalizzate all’inclusione sociale, nei limiti degli importi massimi di cui all’art. 22 del regolamento GBER, nella forma del contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore all’80 (ottanta) per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore:

- Per tutte le aree
 - 400.000 euro;

in alternativa o in combinazione, su diversi costi ammissibili, con:

- Un aiuto *de minimis*, fino a massimo 200.000 euro, con un’intensità non superiore all’80%;
- In alternativa al *de minimis*, su diversi costi ammissibili:
- Sezione 2.1 del Quadro Temporaneo Ucraina, fino a massimo 400.000 euro con un’intensità non superiore all’80% (subordinatamente alla approvazione del regime da parte della Commissione Europea e per agevolazioni deliberate entro il 31/12/2022); per accedere a tale agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno presentare una specifica dichiarazione, sotto forma di DSAN, in cui si afferma che l’impresa ha subito le conseguenze della crisi Ucraina in termini, ad esempio, di aumento dei costi energetici, difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle materie prime o riduzione delle vendite; tale dichiarazione sarà soggetta a verifica a campione secondo le normative nazionali.

Per le imprese innovative è previsto il raddoppio dei massimali, ai sensi dell’art. 22 GEBR.

Il massimale dell'aiuto *de minimis* può essere ridotto in relazione ad aiuti *de minimis* già percepiti, a vario titolo, dall'impresa nel triennio precedente (ad es. anche alcuni benefici fiscali sono concessi sotto forma di aiuti *de minimis*)

2. Per le Imprese sociali che svolgono attività agricole finalizzate all'inclusione sociale è prevista una agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro Temporaneo Ucraina, fino a massimo 400.000 euro (subordinatamente alla approvazione del regime da parte della Commissione Europea e per agevolazioni deliberate entro il 31/12/2022) per un importo complessivamente non superiore all'80 (ottanta) per cento della spesa ritenuta ammissibile.

In alternativa o in combinazione su diversi costi ammissibili, un aiuto *de minimis*, fino a massimo 200.000 euro, con un'intensità non superiore all'80%.

Le spese ammissibili devono essere integralmente ed esclusivamente pertinenti l'attività socialdell'azienda.

3. Nell'ambito dell'aiuto *de minimis* sono erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, con intensità di aiuto pari al 100%, ai sensi e nei limiti del regolamento *de minimis*. I predetti servizi sono erogati dal Soggetto gestore, anche mediante modalità telematiche, e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione e risorse umane, all'innovazione e trasferimento tecnologico. Il valore dei servizi per singola impresa beneficiaria è pari ad euro 5.000,00 che pertanto viene dedotto dall'importo del *de minimis* disponibile.

Articolo 7

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo le spese e i costi relativi a:
 - A. suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell'investimento;
 - B. fabbricati, opere edili/murarie, compresi gli acquisti e le ristrutturazioni (max 50% dell'investimento); è escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini della ricostruzione o del ripristino degli immobili danneggiati dal sisma
 - C. impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente funzionali all'attività proposta;
 - D. programmi informatici servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, big data ed altri contenuti digitali ammortizzabili, commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'organizzazione beneficiaria delle agevolazioni;
 - E. brevetti, licenze e marchi;
 - F. formazione specialistica dei soci e degli addetti dell'organizzazione beneficiaria dell'aiuto, purché funzionale alla realizzazione del progetto;
 - G. consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell'investimento, entro il limite del 15% dell'investimento ammissibile; ed inoltre in regime de minimis:
 - H. Spese avviamento (materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci) nel limite di euro 20.000,00, spese tecniche e consulenze specialistiche per l'ottenimento di certificazioni ambientali e di qualità; spese di costituzione, per le imprese costituite nell'anno fiscale corrente; tutor, formazione;

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al regolamento GBER, al DPR 5 febbraio 2018 e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi di investimento europei SIE (Regolamento 1060/21) e al Regolamento *de minimis*.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1, devono essere sostenute e pagate direttamente dal beneficiario ed essere contabilizzate con un sistema di "contabilità separata" nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento; in ogni caso le imprese beneficiarie dovranno adottare un regime di contabilità ordinaria, ove possibile, ovvero una contabilità formale certificata da un dottore commercialista o

da un revisore dei conti iscritto nel relativo albo, che dia evidenza ai cespiti acquisiti con il sostegno del finanziamento di cui al presente bando. I beni, mobili e immobili, e i servizi oggetto dell'agevolazione devono essere acquistati a condizioni di mercato e devono essere strettamente pertinenti al progetto. Le spese devono essere pagate tramite un conto corrente ordinario intestato alla beneficiaria, dedicato, in via esclusiva, alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di macchinari e attrezzature, all'acquisto di beni usati e le spese relative a imposte e tasse.

3. I beni mobili e immobili devono essere utilizzati ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa finanziata e sono soggetti ad un vincolo di destinazione triennale dal completamento dell'investimento.

4. La documentazione progettuale e contabile va conservata per cinque anni dall'ultima erogazione e resa disponibile per eventuali controlli e ispezioni.

Articolo 8

Criteri di valutazione

1. Le valutazioni istruttorie, di cui all'articolo 14, sono effettuate sulla base dei seguenti criteri di valutazione, assegnando a ciascuno di essi un punteggio in base a quanto stabilito nell'allegato n. 2:
 - a) Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dell'attività imprenditoriale;
 - b) Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi funzionali alla realizzazione dell'attività imprenditoriale;
 - c) Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento;
 - d) Sostenibilità dell'iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari connessi all'iniziativa presentata, ivi compresa la capacità di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione del progetto, tenuto conto della natura e dell'importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base delle risorse disponibili;
 - e) Funzionalità e coerenza delle spese di investimento oggetto del programma ammissibile.

Sono previste premialità, determinate nell'all. 2, per:

- a) proposte progettuali aventi una chiara connotazione social impact (incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati; inclusione sociale di persone vulnerabili; salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali; conseguimento di ogni altro beneficio derivante da attività di interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare specifici fabbisogni di comunità o territorio)
 - b) proposte progettuali presentate da soggetti aventi sede nei Comuni maggiormente colpiti dal terremoto 2016 e/o nei centri storici degli altri Comuni (Zone A PRG) e/o nei comuni con meno di 1000 ab. (ISTAT 2021)
 - c) iniziative che prevedono il coinvolgimento, tra i soci/gli associati, di:
 - disoccupati di lunga durata
 - donne inattive
 - d) proposte progettuali presentate da consorzi e reti di associazioni e/o imprese sociali o partenariati sociali
 - e) Soggetti che avviano un Partenariato Pubblico Privato (PPP) o che abbiano un collegamento funzionale alla strategia di sviluppo dei progetti di PPP speciale di cui alla sottomisura B.2.2. o che hanno avviato procedure di co-programmazione o co-progettazione ai sensi dell'Art. 55 del Codice Terzo Settore.
2. Ai fini dell'ammissibilità, il progetto deve conseguire un punteggio minimo complessivo pari a 60.

CAPO III

SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO

Articolo 9

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo devono prevedere il consolidamento e lo sviluppo di attività economiche, ricomprese nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato 1, promosse dai soggetti di cui al comma 1 dell'art.4, costituitisi da oltre 36 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
2. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative imprenditoriali che prevedono programmi di investimento, da realizzare nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato 1, nei seguenti settori e attività:
 - a. offerta di servizi alla comunità ed alla persona, con particolare attenzione ai servizi di prossimità per l'infanzia, per le persone con fragilità e per gli anziani, incluse alcune tipologie di servizi di natura socio-sanitaria destinati a favorire la residenzialità nei contesti con una alta percentuale di popolazione anziana e più a rischio di spopolamento, servizi di affiancamento e di inclusione sociale di persone vulnerabili e disabili, nonché i servizi di trasporto a chiamata per l'utenza fragile e il co-housing social anche attraverso la strutturazione di servizi a carattere di welfare comunitario;
 - b. attivazione di servizi per l'orientamento, l'occupabilità e l'inserimento lavorativo di donne e giovani Neet, delle persone fragili e/o con background migratorio, dei disoccupati e delle altre fasce deboli del mercato del lavoro, nonché di servizi volti a facilitare la conciliazione vita-lavoro;
 - c. offerta di servizi di manutenzione, salvaguardia, recupero e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali nonché di servizi sportivi e aggregativi, anche attraverso l'utilizzo di piccoli impianti sportivi e di aggregazione sociale esistenti di proprietà pubblica;
 - d. creazione/allestimento di spazi per lo smart/coworking, nonché per la promozione di iniziative di contrasto alla povertà educativa;
 - e. recupero e valorizzazione civica e socio-imprenditoriale di beni pubblici e/o di strutture/spazi dismessi anche attraverso lo strumento della gestione condivisa di beni comuni;
 - f. avvio/consolidamento di attività economiche "social impact" o ad alto valore aggiunto ambientale e sociale, con particolare riferimento a quelle in grado di inserire al lavoro giovani, donne e persone svantaggiate, i disabili e le fasce deboli della popolazione, quali ad esempio quelle gestite da cooperative sociali di B;
 - g. Servizi e attività complementari e/o integrati con le iniziative finanziabili nell'ambito della misura B2.2 PNC Sisma.
3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di cui al comma 1, devono:
 - a. essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4, nell'ambito di una o più delle proprie sedi operative ubicate nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016;
 - b. prevedere spese ammissibili non inferiori a 100.000,00 euro e fino ad un massimo di 2.000.000 euro;
 - c. avere una durata non superiore a 30 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il *Soggetto gestore* può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 mesi;

- d. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.

Articolo 10

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali ammissibili, con esclusione delle Imprese sociali che svolgono attività agricole finalizzate all'inclusione sociale, nella forma di contributo a fondo perduto, secondo le tipologie di aiuto, i limiti dell'intensità massima di aiuto (in relazione alle spese ammissibili) e di importo massimo del contributo concedibile di seguito indicati.

Tipologie di aiuto richiedibili:

- 1) Per le aree **non ricadenti** nelle zone di cui all'art.107, paragrafo 3, lett.c del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE"), subordinatamente alla approvazione del regime di aiuto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid da parte della Commissione Europea e per agevolazioni deliberate entro il 31/12/2022:

- Per le Piccole imprese: contributo massimo 35%;
- Per le medie imprese: contributo massimo 25%;

in eventuale combinazione, su diversi costi ammissibili, con:

- *de minimis*, fino a massimo 200.000 con un'intensità non superiore all'80%; oppure
 - In alternativa al *de minimis* o in combinazione su diversi costi ammissibili:
- Sezione 2.1 del Quadro Temporaneo Ucraina, fino a massimo 400.000 euro con un'intensità non superiore all'80% (subordinatamente alla approvazione del regime da parte della Commissione Europea e per agevolazioni deliberate entro il 31/12/2022);

- 2) Per le **aree ricadenti** nelle zone di cui all'art.107, paragrafo 3, lett.c del TFUE, subordinatamente alla approvazione del regime previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid da parte della Commissione Europea e per agevolazioni deliberate entro il 31/12/2022:

- Per le Piccole imprese: contributo massimo 50%;
- Per le medie imprese: contributo massimo 40%;

in eventuale combinazione, su diversi costi ammissibili, con:

- *de minimis*, fino a massimo 200.000 euro con un'intensità non superiore all'80%; oppure
 - In alternativa al *de minimis* o in combinazione su diversi costi ammissibili:
- Sezione 2.1 del Quadro Temporaneo Ucraina, fino a massimo 400.000 euro con un'intensità non superiore all'80% (subordinatamente alla approvazione del regime da parte della Commissione Europea e per agevolazioni deliberate entro il 31/12/2022);

- 3) In alternativa, **per tutte le aree**:

- Sezione 2.1 del Quadro Temporaneo Ucraina, fino a massimo 400.000 euro con un'intensità non superiore all'80% (subordinatamente alla approvazione del regime da parte della Commissione Europea e per agevolazioni deliberate entro il 31/12/2022),

in eventuale combinazione su diversi costi ammissibili con

- *de minimis*, fino a massimo 200.000 euro con un'intensità non superiore all'80%;

- 4) Aiuti per la cultura e per la conservazione del patrimonio culturale di cui all'art. 53 GBER, **per tutte le aree**:

- fino ad un massimo di 1.600.000 di euro, con un'intensità non superiore all'70% in combinazione, su diversi costi ammissibili, con:

- *de minimis*, fino a massimo 200.000 euro con un'intensità non superiore all'80%, fermo restante il massimale complessivo degli aiuti di 2.000.000 di euro.

Le attività imprenditoriali ammissibili agli "aiuti per la cultura e per la conservazione del patrimonio culturale", previsti dall'art. 53 GBER, attengono ai seguenti obiettivi e attività:

a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;

b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;

c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale; d) mostre e altre attività culturali analoghe;

e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;

f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie.

5) Aiuti per le infrastrutture sportive di cui all'art. 55 GBER, **per tutte le aree** e a condizione che siano aperte al pubblico e non riservate ad un solo utente:

- fino ad un massimo di 1.400.000 di euro, con un'intensità non superiore all'70% in combinazione, su diversi costi ammissibili, con:

- *de minimis*, fino a massimo 200.000 euro con un'intensità non superiore all'80%, fermo restante il massimale complessivo degli aiuti di 2.000.000 di euro;

6) Aiuti per sedi e attrezzature destinate ad attività di servizio civile da parte di enti nazionali iscritti all'Albo del servizio civile universale: fino ad un massimo di 800.000,00 euro, con contributo da parte dell'ente del 20%; Qualora siano qualificabili come aiuto di stato, tali aiuti sono concessi ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 56 GBER;

- in combinazione, su diversi costi ammissibili, con:

de minimis, fino a massimo 200.000 euro con un'intensità non superiore all'80%.

In caso di non approvazione del regime di aiuto previsto dal Quadro temporaneo Covid, le percentuali di aiuto previste ai punti 1) e 2) si riducono di 15 punti.

2. In caso di non approvazione del regime di aiuto previsto dal Quadro Temporaneo Ucraina, il relativo aiuto previsto non è più disponibile; per accedere a tale agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno presentare una specifica dichiarazione, sotto forma di DSAN, in cui si afferma che l'impresa ha subito le conseguenze della crisi Ucraina in termini, ad esempio, di aumento dei costi energetici, difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle materie prime o riduzione delle vendite. Tale dichiarazione sarà soggetta a verifica a campione secondo le normative nazionali.

3. Il massimale dell'aiuto *de minimis* va ridotto in relazione ad aiuti *de minimis* già percepiti, a vario titolo, dal soggetto nel triennio.

4. I soggetti richiedenti, in relazione alle specificità del loro piano imprenditoriale, scelgono la tipologia di aiuto, per loro più efficiente, fra le sei soprariportate, compatibilmente con tutte le condizioni stabilite dalle norme applicabili.

5. Per le Imprese sociali che svolgono attività agricole finalizzate all'inclusione sociale è prevista una agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto, ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro Temporaneo Ucraina, fino a massimo 400.000 euro (subordinatamente alla approvazione del regime da parte della Commissione Europea e per agevolazioni deliberate entro il 31/12/2022) per un importo complessivamente non superiore all'80 (ottanta) per cento della spesa ritenuta ammissibile.

In alternativa o in combinazione su diversi costi ammissibili, è previsto anche un aiuto *de minimis*, fino a massimo 200.000 euro, con un'intensità non superiore all'80%.

Le spese ammissibili devono essere integralmente ed esclusivamente dedicate all'attività sociale dell'azienda.

6. Nell'ambito dell'aiuto *de minimis* sono erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e nei limiti del regolamento *de minimis*, con intensità di aiuto pari al 100%. I predetti servizi sono erogati dal Soggetto gestore, anche mediante modalità telematiche, e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione e risorse umane, all'innovazione e trasferimento tecnologico. Il valore dei servizi per singola impresa beneficiaria è pari ad euro 5.000,00 che pertanto viene dedotto dall'importo del *de minimis* disponibile.

Articolo 11 **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al precedente art.10, comma 1, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, le spese e i costi relativi a:

- A. suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell'investimento;
- B. fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni (max 50% dell'investimento; è escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione di contributo di ricostruzione previsto dalla legge);
- C. Immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali ammortizzabili;
- D. impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente funzionali all'attività proposta
- E. Programmi informatici, servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed altri contenuti digitali ammortizzabili
- F. brevetti, licenze e marchi
- G. Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell'investimento, entro il limite del 15% dell'investimento ammissibile;
ed inoltre in regime *de minimis*:
- H. Spese di avviamento (materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci) nel limite di euro 40.000,00, spese tecniche e consulenze specialistiche per l'ottenimento di certificazioni ambientali e/o di qualità, tutor, formazione.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al regolamento GBER, al DPR 5 febbraio 2018 e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi di investimento europei SIE (Regolamento 1060/21) al Regolamento *de minimis*.

2. Per gli aiuti nei settori della cultura e della conservazione del patrimonio culturale di cui all'art.10, comma 1, punto 1.4, si fa riferimento, in relazione alle specificità delle attività che si intendono sviluppare, ai costi ammissibili di cui al comma 4 dell'art. 53 GBER (versione vigente), con esclusione dei costi relativi al funzionamento. In particolare, sono ammissibili gli investimenti materiali e immateriali, tra cui:
- a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità;
 - b) i costi di acquisizione, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;
 - c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;
 - d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;
 - e) i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
 - f) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.
- Per aiuti per sedi e attrezzature destinate ad attività di servizio civile universale, sono ammesse spese per investimenti materiali e immateriali; i mezzi mobili, strettamente connessi al servizio da erogare sono ammessi in regime de minimis.
3. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1, devono essere sostenute e pagate direttamente dalla beneficiaria ed essere contabilizzate con un sistema di "contabilità separata", nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento e delle normative sulla tracciabilità; le imprese beneficiarie dovranno adottare un regime di contabilità ordinaria ove possibile, ovvero una contabilità formale certificata da un dottore commercialista o da un revisore dei conti iscritto nel relativo albo, che dia anche evidenza ai cespiti acquisiti con il sostegno del finanziamento di cui al presente bando. I beni e i servizi oggetto dell'agevolazione devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato. Le spese devono essere direttamente imputabili al progetto e pagate tramite un conto corrente ordinario intestato alla beneficiaria, dedicato, in via esclusiva, alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di macchinari e attrezzature, all'acquisto di beni usati e le spese relative a imposte e tasse.
4. I beni mobili e immobili devono essere utilizzati ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa finanziata e sono soggetti ad un vincolo di destinazione triennale, dal completamento dell'investimento.
5. La documentazione progettuale e contabile va conservata per almeno cinque anni dall'ultima erogazione e resa disponibile per eventuali controlli e ispezioni.

Articolo 12

Criteri di valutazione

1. Le valutazioni istruttorie, di cui all'articolo 14, sono effettuate sulla base dei seguenti criteri di valutazione, assegnando a ciascuno di essi un punteggio in base a quanto stabilito nell'allegato n. 3:
- a) Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dell'attività

imprenditoriale;

- b) Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi funzionali alla realizzazione dell'attività imprenditoriale;
- c) Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento;
- d) Sostenibilità dell'iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari connessi all'iniziativa presentata, ivi compresa la capacità di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione del progetto, tenuto conto della natura e dell'importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base delle risorse disponibili;
- e) Funzionalità e coerenza delle spese di investimento oggetto del programma ammissibile e l' idoneità della sede individuata.

Sono previste premialità, determinate nell'allegato n. 3, per:

- a) proposte progettuali aventi una chiara connotazione social impact (incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati; inclusione sociale di persone vulnerabili; salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali; conseguimento di ogni altro beneficio derivante da attività di interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare specifici fabbisogni di comunità o territorio)
 - b) proposte progettuali presentate da soggetti aventi sede nei Comuni maggiormente colpiti dal terremoto 2016 e/o nei centri storici degli altri Comuni (Zone A PRG) e/o nei comuni con meno di 1000 ab. (ISTAT 2021)
 - c) iniziative che prevedono il coinvolgimento, tra i soci/gli associati, di:
 - disoccupati di lunga durata
 - donne inattive
 - d) proposte progettuali presentate da consorzi e reti di associazioni e/o imprese sociali o partenariati sociali
 - e) Soggetti che avviano un Partenariato Pubblico Privato (PPP) o che abbiano un collegamento funzionale alla strategia di sviluppo dei progetti di PPP speciale di cui alla sottomisura B.2.2. o che hanno avviato procedure di co-programmazione o co-progettazione ai sensi dell'Art. 55 del Codice Terzo Settore.
2. Ai fini dell'ammissibilità, il progetto presentato ai sensi del Capo III del presente bando deve conseguire un punteggio minimo complessivo pari a 60.

Capo IV

Modalità attuative degli interventi di agevolazione

Articolo 13

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse, per le iniziative di cui ai Capi II e III sulla base di una procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
2. Le domande di agevolazione devono essere presentate al Soggetto gestore, a pena di inammissibilità, esclusivamente secondo le modalità indicate nel sito internet <https://www.unioncamere.gov.it/>, utilizzando gli schemi definiti dal Soggetto gestore pubblicati nel medesimo sito internet. L'apertura e la chiusura dello sportello sarà resa nota sui siti istituzionali del Commissario Straordinario <https://sisma2016.gov.it/pnrr->

area-sisma-2009-2016/ e di Unioncamere <https://www.unioncamere.gov.it/>, unitamente ai format di presentazione e alla relativa disponibilità finanziarie.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese e i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie come sopra determinate per la presente procedura.
4. I Soggetti attuatori, sulla base dei dati trasmessi dal *Soggetto gestore*, comunicano tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui loro siti istituzionali, la chiusura degli sportelli e l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
5. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente bando dovranno essere inoltrate tramite il sito web: www.unioncamere.gov.it. Alle richieste pervenute non si procederà per risposta singola ma solo per pubblicazione di FAQ sulla pagina del sito web dedicata alla procedura.

Articolo 14

Procedura di valutazione "a graduatoria"

1. Le domande di agevolazione sono valutate entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi del comma 5.
2. Il procedimento di valutazione si compone delle seguenti fasi:
 - a) verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3;
 - b) esame di merito documentale, regolato dai commi 4, 5 e 6.
3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera a), viene verificata la sussistenza degli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 4 e dell'art.9 relativamente alle caratteristiche delle imprese, dei soggetti richiedenti e dell'iniziativa oggetto della domanda. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 2.
4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera b), la valutazione è operata in funzione delle specifiche caratteristiche degli interventi previsti, sulla base dei criteri indicati negli articoli 8 e 12, secondo i parametri per ciascuno di essi specificati nell'allegato n. 2 e applicando i relativi punteggi e le soglie minime ivi previste.
5. Il *Soggetto gestore* può effettuare, per la sola fase dell'istruttoria di cui al comma 2 lett. a), una sola richiesta di integrazioni o di chiarimenti a mezzo di posta certificata, necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal soggetto interessato entro il termine perentorio indicato dal *Soggetto gestore*, di massimo 10 giorni naturali e consecutivi, pena la decadenza della domanda di agevolazione che, ove si verifichi, viene comunicata ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del *Soggetto gestore* sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
6. Nel caso in cui la documentazione prodotta o integrata non soddisfi i requisiti di accesso, il *Soggetto gestore* invia una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Il *Soggetto gestore* procede all'istruttoria delle proposte pervenute valutando la completezza e la regolarità della documentazione e decidendo circa l'ammissibilità formale della domanda. Il *Soggetto gestore* provvede ad un primo esame di merito delle domande ammesse sulla base dei criteri di valutazione di cui agli articoli rispettivamente 8 e 12 e trasmette al Comitato di valutazione, di cui al comma successivo,

l'elenco delle proposte ammesse, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente una proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti criteri.

8. Il Comitato di valutazione è composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalità come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del Soggetto gestore che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo. Il Comitato di valutazione è costituito con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 che indica altresì il Presidente scelto tra i due membri designati dai Soggetti attuatori. Il Comitato di valutazione opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto.
9. Il Comitato di valutazione esamina nel merito le proposte ricevute, esprime la valutazione definitiva, formula la graduatoria e la trasmette alla Cabina di Coordinamento integrata.
10. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge n.77/2021, approva la graduatoria e il Commissario straordinario, d'intesa con il Coordinatore della Struttura tecnica di missione sisma 2009, adotta i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ai fini della concessione del finanziamento, previa verifica finale da parte del *Soggetto gestore*.
11. Il soggetto gestore provvede allo svolgimento delle successive fasi istruttorie e attuative del procedimento, ivi compreso la comunicazione, ai soggetti interessati, della non ammissione al finanziamento, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. In caso di ammissione a finanziamento, il *Soggetto gestore* invita il richiedente a presentare a mezzo PEC, entro 10 giorni naturali e consecutivi, la documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 15, qualora non già prodotta in precedenza, a comunicare l'IBAN del conto corrente bancario dedicato e a versare sul medesimo conto corrente almeno il 10% del cofinanziamento necessario per le iniziative di cui al Titolo II, il 15 % per le iniziative di cui al Titolo III.

Articolo 15

Concessione delle agevolazioni

1. Per le domande di agevolazione presentate a valere sugli interventi di cui ai Capi II e III ammesse a finanziamento, le agevolazioni sono concesse sulla base di un provvedimento di concessione che individua il progetto imprenditoriale ammesso e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dei soggetti beneficiari e i motivi di revoca. Il soggetto beneficiario, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione restituisce a mezzo PEC, pena la decadenza, il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente. In caso di mancata restituzione nei termini previsti, il *Soggetto gestore* comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni.
2. Diversamente da quanto previsto dal comma 11 dell'art. 14, il provvedimento di concessione può essere emanato direttamente a conclusione dell'attività di valutazione, subordinandone la decadenza automatica al caso in cui il beneficiario non dovesse ottemperare agli adempimenti richiesti di cui al medesimo comma 11 dell'art. 14 o comunque stabiliti in sede di concessione.

Articolo 16

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore*, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, utilizzando gli schemi definiti dal *Soggetto gestore* e pubblicati nel sito internet <https://www.unioncamere.gov.it>.
2. L'erogazione delle agevolazioni dei programmi di spesa ritenuti ammissibili avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 20 (venti) per cento dell'investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso.
3. La presentazione delle richieste di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria avviene secondo quanto previsto al comma 1 , ovvero mediante la presentazione di titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti (fatture quietanzate); nei limiti del 20 (venti) per cento delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL e del 30 (trenta) per cento per i SAL successivi al primo, i soggetti beneficiari possono presentare anche titoli di spesa non quietanzati. I titoli di spesa devono riportare, nell'oggetto o nel campo note, l'indicazione del codice CUP (Codice Unico progetto) ove ottenuto, e le denominazioni della presente misura agevolativa (PNC Sisma Misura 2.3) e del progetto.
4. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto beneficiario dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora il soggetto beneficiario non sia in grado di fornire le predette quietanze è tenuto a darne motivata giustificazione al Soggetto gestore. Qualora il Soggetto gestore accerti che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, la verifica in ordine all'intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l'acquisizione di diversa prova documentale.
5. Le agevolazioni connesse ad eventuali titoli di spesa per i quali il soggetto beneficiario non sia in grado di dimostrare l'effettivo pagamento, sono portate in detrazione dall'erogazione, fatta salva la possibilità di riammissione dei titoli di spesa in questione nell'ambito dei successivi stati di avanzamento.
6. Al Soggetto gestore è in ogni caso riservata la facoltà di richiedere al soggetto beneficiario la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta di erogazione dello stato avanzamento lavori, e in assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte del soggetto beneficiario.
7. Per la richiesta di erogazione del saldo, ovvero qualora il soggetto beneficiario intenda richiedere l'erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, i titoli di spesa devono essere necessariamente accompagnati dalla documentazione che ne attesti l'avvenuto pagamento.
8. Il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 40 (quaranta) per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Soggetto gestore. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia richiesto e ottenuto l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, il primo stato di

avanzamento lavori dovrà contenere titoli di spesa quietanzati di importo almeno pari all'anticipazione stessa.

9. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet, nel rispetto dei seguenti termini:
- a) l'anticipazione di cui al punto 8, dalla data di stipula del contratto di finanziamento e comunque entro 3 mesi dalla suddetta data;
 - b) nel caso dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in unica soluzione, entro i termini previsti dal contratto di finanziamento tenuto conto della durata del programma d'investimento e comunque entro 30 (trenta) mesi dalla stipula del medesimo contratto di finanziamento. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento, il predetto termine è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata.
10. L'erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in un'unica soluzione, è subordinata all'esito delle verifiche della documentazione richiesta dal Soggetto Gestore. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. Qualora l'impresa beneficiaria non trasmetta, in occasione della richiesta dell'erogazione del SAL a saldo, la documentazione non precedentemente prodotta attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività, l'erogazione del SAL a saldo sarà conseguentemente sospesa.
11. I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali. Le carte di debito e di credito, intestate alla società beneficiaria e tratte sul conto vincolato, sono ammesse solo straordinariamente, nei casi strettamente necessari. Il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare la completa tracciabilità del pagamento, anche attraverso l'indicazione nella causale di pagamento, ove possibile in funzione dello strumento di pagamento prescelto, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato al piano d'impresa agevolato.

Articolo 17

Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. In ogni fase del procedimento, il *Soggetto gestore* può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al *Soggetto gestore* la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, secondo quanto precisato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 15.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

- a) adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del *PNC*, secondo le indicazioni fornite con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 15;
- c) conservare tutti i documenti, giustificativi, contabili e non, riguardanti l'operazione sostenuta dai fondi *PNC* sisma, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è ricevuto l'ultimo pagamento e comunque in conformità con gli obblighi di conservazione delle scritture contabili.

Articolo 18

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie straordinarie o a variazioni della compagine sociale, nonché variazioni sostanziali relative al progetto/programma oggetto delle agevolazioni devono essere preventivamente comunicate dal soggetto beneficiario con adeguata motivazione al *Soggetto gestore* ed essere dal medesimo autorizzate.
2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il *Soggetto gestore*, con apposita istruttoria, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il *Soggetto gestore* procede alla revoca delle agevolazioni.
3. L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 1 non siano state approvate dal *Soggetto gestore*.
4. Il *Soggetto gestore* provvede alla valutazione di variazioni diverse da quelle di cui al comma 1 nell'ambito dell'esame dei SAL. Tali variazioni non richiedono, pertanto, una comunicazione preventiva da parte del soggetto beneficiario.

Articolo 19

Revoche

1. *Soggetto gestore* dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
 - a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta, anche in sede di rendicontazione, risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
 - b) il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - c) sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del *Soggetto gestore* sulla realizzazione del programma di spesa ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui al medesimo articolo 17;

- e) si verificano variazioni ai sensi dell'articolo 18, che il *Soggetto gestore* valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
 - f) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento, comprensivi della eventuale proroga concessa, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - g) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del *Soggetto gestore*, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;
 - h) delocalizzazione dell'attività produttiva oggetto del programma in territori fuori dai crateri sismici 2009 - 2016, entro 3 (tre) anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;
 - i) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
 - j) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario o circostanze analoghe per i soggetti non ammissibili a tali procedure;
2. negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli obblighi previsti a carico del soggetto beneficiario ai sensi della presente ordinanza, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.
 3. Nei casi di revoca, totale o parziale, si applica quanto disposto dall'art. 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e, in particolare, quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo.

Art. 20

Ripartizione della dotazione finanziaria fra i comuni rientranti nel cratere sismico 2009 e i comuni rientranti nel cratere sismico 2016

1. E' prevista la seguente ripartizione della dotazione finanziaria del presente bando: 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009 e 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in Comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016.
2. Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di Missione sisma 2009.
3. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di Missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altra linea di intervento. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.

Art. 21

Disposizioni finali

1. La possibilità di concedere gli aiuti previsti dal *Quadro Temporaneo Covid e dal Quadro temporaneo Ucraina* è subordinata alla approvazione dei relativi regimi da parte della Commissione Europea. In ogni caso, tali aiuti dovranno essere concessi entro il 31.12.2021, salvo proroga di tale termine da parte della Commissione europea ed eventuale ulteriore procedura di notifica.
2. Qualora gli aiuti concedibili ai sensi del Quadro Temporaneo Covid e dal Quadro temporaneo Ucraina non fossero concessi, per qualsiasi motivo, entro il termine del 31/12/2022 e tale termine non fosse prorogato, il soggetto richiedente non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria, ma avrà la sola possibilità di optare per uno dei regimi di aiuto previsti, vigenti e disponibili in relazione alle caratteristiche del progetto presentato.
3. Il Soggetto attuatore si riserva la facoltà di modificare parzialmente o integrare le disposizioni del presente bando, anche con riferimento ad eventuali normative sopravvenute, senza che ciò determini diritto dei partecipanti al risarcimento di eventuali danni.
4. Le domande di agevolazione possono essere presentate al Soggetto gestore, a pena di invalidità, esclusivamente secondo le modalità indicate nel sito internet <https://www.unioncamere.gov.it/>, utilizzando gli schemi definiti dal Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza di approvazione del presente bando. L'apertura e la chiusura degli sportelli sarà resa nota sui siti istituzionali del Commissario Straordinario <https://sisma2016.gov.it/pnrr-area-sisma-2009-2016/> e di Unioncamere <https://www.unioncamere.gov.it/> unitamente ai format di presentazione e alle relative disponibilità finanziarie.
5. Per eventuali chiarimenti in merito all'interpretazione del presente bando è possibile inviare le richieste all'indirizzo <https://www.unioncamere.gov.it/>.

Allegato n. 1

Elenco dei comuni del cratere sismico del 2009 individuati dal Decreto **del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009** e dal **decreto n. 11 del 17 luglio 2009** del Commissario delegato:

Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansionia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi; Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale

Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia; Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

Elenco dei comuni del cratere sismico 2016 agosto così come individuati negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016:

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

REGIONE ABRUZZO.

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE)

REGIONE LAZIO.

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI)

REGIONE MARCHE.

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);

21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

REGIONE ABRUZZO:

1. Campi (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);

5. Tossicia (TE);
6. Teramo

REGIONE LAZIO:

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI)

REGIONE MARCHE:

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);

- 55. Pioraco (MC);
- 56. Poggio San Vicino (MC);
- 57. Pollenza (MC);
- 58. Ripe San Ginesio (MC);
- 59. San Severino Marche (MC);
- 60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
- 61. Sefro (MC);
- 62. Serrapetrona (MC);
- 63. Serravalle del Chienti (MC);
- 64. Servigliano (FM);
- 65. Smerillo (FM);
- 66. Tolentino (MC);
- 67. Treia (MC);
- 68. Urbisaglia (MC)

REGIONE UMBRIA

- 69. Spoleto (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

Regione Abruzzo:

- 1) Barete (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);
- 4) Farindola (PE);
- 5) Castelcastagna (TE);
- 6) Colledara (TE);
- 7) Isola del Gran Sasso (TE);
- 8) Pietracamela (TE);
- 9) Fano Adriano (TE)